



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 208

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Approvazione della Carta dei diritti e doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro ai sensi dell'art. 65 della Legge Provinciale n.5 del 7 agosto 2006.

Il giorno **16 Febbraio 2018** ad ore **09:40** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
LUCA ZENI

Assenti:

ASSESSORE

MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica,

- Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 “Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro, a norma dell’articolo 4 della legge 28 2003, n. 53”;
- Vista la Legge 13 luglio 2017, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” ed in particolare l’articolo 1, Comma 7, lett. o) che stabilisce tra gli obiettivi prioritari del sistema scolastico “l’incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione” ed il comma 33 che “Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio”;
- Vista la Legge Provinciale n.10 del 20 giugno 2016, che ha modificato la legge provinciale sulla scuola n.5 del 7 agosto 2006 e nello specifico l’articolo 65 in materia di alternanza scuola lavoro. In particolare l’articolo 65 comma 1 prevede che *"Le istituzioni scolastiche e formative garantiscono la durata dei percorsi di alternanza scuola - lavoro nel rispetto del monte orario previsto dalla legislazione statale, secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta provinciale e, per quanto riguarda l’istruzione e formazione professionale, secondo quanto previsto dai piani di studio provinciali"*.
- Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che *"la Giunta provinciale adotta la carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola - lavoro, con particolare riguardo alla possibilità per lo studente di esprimere una valutazione sull’efficacia e sulla coerenza dei percorsi stessi con il proprio indirizzo di studio"*. Lo stesso comma stabilisce che della valutazione espressa dallo studente tiene conto il dirigente, al termine di ogni anno scolastico, nel redigere una scheda di valutazione dei soggetti con i quali sono state stipulate le convenzioni, evidenziando la specificità del potenziale formativo e le difficoltà incontrate nella collaborazione.
- Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 26 febbraio 2016, n. 211 “Attuazione dei tirocini curriculari nell’istruzione secondaria di secondo grado e approvazione schemi di Intesa per la promozione dell’alternanza scuola lavoro, di convenzioni tipo per la realizzazione del tirocinio curriculare” e le sue integrazioni con deliberazioni del 6 dicembre 2016, n.2298, del 27 gennaio 2017, n. 61 e n.1750 del 27 Ottobre 2017 che definiscono per il sistema educativo provinciale le modalità attuative dell’obbligatorietà dell’alternanza scuola lavoro.
- Vista la Guida operativa per la scuola sulle attività di alternanza scuola lavoro, pubblicata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 5 ottobre 2015, ed in particolare le sezioni “Valutazione e certificazione delle competenze in alternanza scuola lavoro”,
- Visto il Decreto Interministeriale n.195 del 3 novembre 2017 “Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro”.
- Considerando che l’alternanza scuola lavoro nell’a.s 2016/17 ha interessato 10.036 ragazzi, di questi 7.808 dell’Istruzione Secondaria e 2.228 della Formazione Professionale. Complessivamente sono stati svolti 6.707 tirocini curriculari in imprese, 3.778 presso Enti, Fondazioni o amministrazioni pubbliche, 434 presso studi professionali e 1.398 presso Associazioni o Cooperative sociali. Tutti i ragazzi delle III e delle IV nell’anno scolastico 16/17 hanno effettuato l’attività di alternanza come previsto dai piani di studio. Sono state effettuate oltre 1 milione e mezzo di ore di alternanza scuola lavoro, un numero destinato a crescere perché nell’anno scolastico 17/18 saranno coinvolti nei percorsi di alternanza tutti i ragazzi del triennio del secondo ciclo.

- Tenuto conto che a supporto delle attività di alternanza scuola lavoro delle Istituzioni scolastiche la Provincia di Trento ha sottoscritto una serie di convenzioni quadro con associazioni di categoria, enti, imprese per promuovere lo sviluppo di percorsi di alternanza scuola lavoro: sono complessivamente 20 le convenzioni sottoscritte finora ed altre sono in corso di definizione. Tali iniziative vanno nell'ottica di innalzare il livello qualitativo dell'offerta di esperienze di alternanza scuola lavoro, che entreranno a pieno titolo anche negli Esami di Stato a partire dall'anno 2018/19.
- Vista l'importanza dell'alternanza scuola lavoro nella valutazione periodica e finale degli studenti, come previsto dalla delibera 1750 del 27 ottobre 2017 in cui sono presenti le Linee guida sulla valutazione.
- Tenuto conto che ciascuna Istituzione Scolastica ha un referente per l'alternanza scuola lavoro con compiti di coordinamento e di controllo di tutte le attività, tutor interni che seguono i percorsi di alternanza scuola lavoro degli studenti/esse e che il Dipartimento è impegnato nel monitorare la qualità dei tirocini anche attraverso organismi come la Cabina di Pilotaggio PAT-CONI.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- Vista la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 – legge provinciale sulla scuola – ed in particolare l'art. 65 che disciplina l'alternanza scuola-lavoro nella Provincia Autonoma di Trento;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare la Carta dei diritti e doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro ai sensi dell'art. 65 della Legge Provinciale n.5 del 7 agosto 2006 di cui all'Allegato A;
2. di applicare le linee guida per il riconoscimento dell'attività sportiva di cui alla delibera provinciale n. 2298 del 16 dicembre 2016 quale attività di alternanza scuola-lavoro esclusivamente agli studenti inseriti nel progetto "tutor sportivo" che ne facciano richiesta o comunque alle seguenti tipologie di studenti atleti:
 - a) Rappresentanti delle Nazionali assolute e/o delle relative categorie giovanili;
 - b) Atleti coinvolti nella preparazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici estivi ed invernali, anche giovanili del Quadriennio 2017-2020;
 - c) Studente riconosciuto quale "Atleta di Interesse Nazionale" dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalle Discipline Sportive Associate o Lega professionistica di riferimento;
 - d) Per gli sport individuali, atleti compresi tra i primi 24 posti della classifica nazionale di categoria, all'inizio dell'anno scolastico di riferimento;
 - e) Per le attività professionistiche di squadra, riconosciute ai sensi della legge n. 91/1981, atleti che partecipano ai seguenti campionati:
 - Calcio (serie A, serie B, serie C, Primavera e Berretti serie A, B e C, Under 17 serie A e serie B)
 - Pallacanestro serie A, A2, B. Under 20 Eccellenza e Under 18 Eccellenza.

- f) Per gli sport non professionistici di squadra, gli atleti che partecipano ai Campionati Nazionali di serie A1 e A2. Per la Pallavolo, atleti partecipanti ai campionati di serie A e B maschile e A1, A2 e B1 femminile.

Per tutti i casi previsti ai punti a, b, c, d l'attestazione sarà rilasciata dalla Federazione Sportiva di riferimento. Per i casi previsti ai punti e, f l'attestazione sarà rilasciata dalle società sportive in cui militano gli atleti: sarà compito del Dipartimento inviare alle scuole la lista dei club che partecipano ai campionati previsti all'interno di tale normativa.

Adunanza chiusa ad ore 10:45

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato A

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi

IL DIRIGENTE

Enrico Menapace

Allegato A

Carta dei diritti e doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro ai sensi dell'art. 65 comma 2 della Legge Provinciale n. 5 del 7 agosto 2006

Articolo 1 *(Finalità)*

1. La presente Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro (d'ora in avanti denominata Carta) ha lo scopo di garantire agli studenti l'opportunità di conoscere ambiti professionali, contesti lavorativi e della ricerca, utili a conseguire e integrare le competenze curriculari, al fine di motivarli e orientarli a scelte consapevoli, nella prospettiva della prosecuzione degli studi o dell'ingresso nel mondo del lavoro.
2. La presente Carta definisce, altresì, le modalità di applicazione agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni.

Articolo 2 *(Destinatari)*

1. La presente Carta si applica agli studenti degli istituti tecnici e professionali, nonché dei licei, impegnati nei percorsi di alternanza scuola-lavoro negli ultimi tre anni del percorso di studi.
2. La presente Carta si applica anche alle attività di alternanza scuola-lavoro dei percorsi di istruzione e formazione professionale e dei percorsi di Alta Formazione.

Articolo 3 *(Modalità di svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro)*

1. I percorsi di alternanza scuola-lavoro sono parte integrante e coerente del percorso di studi.
2. I percorsi di alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 65 della Legge Provinciale n. 5 del 7 agosto 2006 e delle delibere di Giunta attuative, sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica, sulla base di apposite convenzioni finalizzate a favorire l'orientamento scolastico e universitario dello studente. Le convenzioni possono essere sottoscritte con le strutture ospitanti, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, o con gli ordini professionali, ovvero con i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, nonché con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. Possono essere riconosciute all'interno dei percorsi di alternanza scuola - lavoro, anche le ore di lavoro retribuito e di volontariato svolte dallo studente e riconosciute dall'istituzione scolastica e formativa secondo quanto previsto dalla delibera provinciale n. 61 del 27 gennaio 2017.
3. I percorsi di alternanza scuola-lavoro sono inseriti nel Progetto d'Istituto predisposto dall'istituzione scolastica e sono co-progettati con il soggetto ospitante.

4. L'alternanza scuola-lavoro può essere svolta anche durante la sospensione delle attività didattiche, secondo il percorso formativo personalizzato e con le modalità di verifica ivi stabilite. Il percorso di alternanza scuola-lavoro può essere realizzato anche all'estero secondo le modalità stabilite dalle istituzioni scolastiche nell'ambito della loro autonomia.
5. Per le finalità di questo articolo le istituzioni scolastiche e formative provinciali individuano uno o più referenti a cui affidare le attività di orientamento e accompagnamento per le transizioni scuola – lavoro.

Articolo 4

(Diritti e doveri degli studenti)

1. Gli studenti di cui all'articolo 2, comma 1, svolgono esperienze in regime di alternanza scuola-lavoro, per una durata complessiva di almeno 400 ore negli istituti tecnici e in quelli professionali e di almeno 200 ore nei licei, negli ultimi tre anni del percorso di studi.
2. Gli studenti impegnati nei percorsi di alternanza scuola-lavoro hanno diritto ad un ambiente di apprendimento favorevole alla crescita della persona e ad una formazione qualificata, coerente con l'indirizzo di studio seguito, che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno.
3. Gli studenti impegnati nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ed i soggetti con responsabilità genitoriale hanno diritto ad una ampia e dettagliata informazione sul progetto e sulle sue finalità educative e formative, oltre che sul percorso formativo personalizzato in cui vengono declinati le competenze attese e gli obblighi che derivano dall'attività in contesto lavorativo.
4. Per gli studenti con disabilità, i percorsi di alternanza scuola-lavoro sono realizzati in modo da promuovere l'autonomia nell'inserimento nel mondo del lavoro.
5. Gli studenti sono supportati nell'attività di alternanza scuola-lavoro da un tutor interno designato dall'istituzione scolastica e da un tutor della struttura ospitante designato dalla struttura ospitante.
6. Gli studenti, al termine di ciascun percorso di alternanza scuola-lavoro, hanno diritto al riconoscimento dei risultati di apprendimento conseguiti, in termini di competenze, abilità e conoscenze, anche trasversali, relativi al percorso formativo seguito. A tal fine i tutor forniscono al Consiglio di classe elementi utili alle valutazioni periodiche e finali dello studente e ai fini dell'ammissione agli esami di Stato. Le competenze sono certificate dall'istituzione scolastica a norma dell'articolo 59, comma 3, della Legge Provinciale n. 5 del 7 agosto 2006 e della Legge Provinciale n. 10 dell'1 luglio 2013.
7. Gli studenti hanno altresì diritto ad esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza del percorso di alternanza scuola-lavoro effettuato rispetto al proprio indirizzo di studio, anche ai fini orientativi, sia durante lo svolgimento del percorso, sia alla sua conclusione. A tal fine, l'istituzione scolastica predispone appositi strumenti di rilevazione.
8. Gli studenti, durante i periodi di alternanza scuola-lavoro, rispettano le regole di comportamento, funzionali e organizzative della struttura presso la quale è svolto il periodo di alternanza, nonché il regolamento degli studenti dell'istituzione scolastica di appartenenza.

9. Gli studenti in alternanza sono tenuti a:
 - a) garantire l'effettiva frequenza delle attività formative erogate dal soggetto ospitante, che sono parte integrante del curriculum scolastico;
 - b) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - c) ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni e conoscenze acquisiti durante lo svolgimento dell'esperienza in alternanza scuola-lavoro.
10. Ai fini della validità del percorso di alternanza scuola-lavoro, è richiesta la frequenza, da parte dello studente, di almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto.
11. Gli studenti, al termine dell'attività di alternanza scuola-lavoro, sono tenuti a relazionare in merito all'esperienza svolta, con le modalità individuate di concerto tra l'istituzione scolastica e la struttura ospitante.
12. Gli eventuali provvedimenti disciplinari conseguenti all'infrazione delle regole di cui al presente articolo sono adottati dall'istituzione scolastica di appartenenza secondo le procedure previste dal Regolamento sui diritti e doveri e mancanze disciplinari dell'Istituzione Scolastica.

Articolo 5

(Salute e sicurezza)

1. È di competenza dei dirigenti scolastici delle scuole secondarie di secondo grado l'organizzazione di corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolti agli studenti equiparati ai lavoratori, svolti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e il rilascio dei relativi attestati.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1. gli studenti impegnati nei percorsi in regime di alternanza scuola-lavoro devono ricevere preventivamente dall'istituzione scolastica una formazione generale e una specifica in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come disciplinata dall'accordo previsto dall'articolo 37, comma 2, del medesimo decreto legislativo e in linea con quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni 21 dicembre 2011. Tale formazione è certificata e riconosciuta a tutti gli effetti. Il soggetto ospitante potrà valutare la necessità di integrare con la formazione specifica rispetto agli ulteriori rischi presenti nell'azienda ospitante; questo ulteriore percorso formativo sui rischi specifici dovrà essere documentato e i contenuti dovranno essere in linea con la formazione obbligatoria dell'azienda ospitante. Gli eventuali oneri conseguenti derivanti da questo eventuale percorso formativo integrativo dovranno essere regolati nella convenzione fra l'istituzione scolastica e l'azienda ospitante.
3. Al fine di ridurre gli oneri a carico della struttura ospitante nell'erogazione della formazione di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, possono essere:
 - a) stipulati accordi tra le Istituzioni scolastiche, i soggetti e/o gli enti competenti ad erogare tale formazione, tra i quali l'INAIL e gli organismi paritetici previsti nell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, n. 211;
 - b) svolti percorsi formativi in modalità e-learning, anche in convenzione con le piattaforme pubbliche esistenti riguardanti la formazione, come previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, n. 221 e dall'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, n. 128;

- c) individuare e promuovere forme di collaborazione, integrazione e compartecipazione finanziaria da determinarsi in sede di convenzione.
4. Al fine di garantire la salute e la sicurezza degli studenti di cui all'articolo 2 della presente Carta, considerata la specifica finalità didattica e formativa, ai sensi dell'articolo 2 comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che equipara gli studenti allo status dei lavoratori, è stabilito che il numero di studenti ammessi in una struttura sia determinato in funzione delle effettive capacità strutturali, tecnologiche ed organizzative della struttura ospitante, nonché in ragione della tipologia di rischio cui appartiene la medesima struttura ospitante con riferimento all'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, n. 221, in una proporzione numerica studenti/tutor della struttura ospitante non superiore al rapporto di 5 a 1 per attività a rischio alto, non superiore al rapporto di 8 a 1 per attività a rischio medio, non superiore al rapporto di 12 a 1 per attività a rischio basso.
 5. Agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro è garantita la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nei casi previsti dalla normativa vigente. Nei casi in cui la sorveglianza sanitaria si renda necessaria, ferma restando l'individuazione di attività che non esponano, di norma, il tirocinante a rischi particolari per la salute e sicurezza, nella convenzione o nel progetto formativo individualizzato fra Istituto e Azienda, dovranno essere definiti chiaramente i soggetti titolati ad effettuarla e chi dovrà sostenerne gli oneri ad esse conseguenti.
 6. Gli studenti impegnati nelle attività di alternanza scuola-lavoro, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi, rispettivamente previsti dagli articoli 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono assicurati presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (Circolare n. 44 del 21 novembre 2016). Le coperture assicurative riguardano anche attività eventualmente svolte dagli studenti al di fuori della sede operativa della struttura ospitante, purché ricomprese nel progetto formativo dell'alternanza scuola-lavoro. Sono, inoltre, da ammettere a tutela anche gli infortuni occorsi durante il tragitto tra la scuola presso cui è iscritto lo studente e il luogo in cui si svolge l'esperienza di lavoro, in quanto tale percorso è organizzativamente e teleologicamente da considerare, quale prolungamento dell'esercitazione pratica, scientifica o di lavoro, riconducibile all'attività protetta svolta durante l'esperienza di alternanza scuola-lavoro, così come previsto nell'ambito del progetto educativo. Ai fini delle disposizioni previste dalla Legge Provinciale 7 agosto 2006, n. 5, articolo 72, comma 1, lettera d), la Provincia Autonoma di Trento stipula per tutti gli studenti del sistema scolastico provinciale una assicurazione per la responsabilità patrimoniale e civile verso terzi valida fino al compimento del ventesimo anno di età. Resta, quindi, escluso dalla tutela INAIL l'infortunio *in itinere* occorso nel normale tragitto di andata e ritorno dal luogo di abitazione alla sede della scuola presso cui lo studente è iscritto. In quest'ultima eventualità lo studente è coperto dall'assicurazione di tutela patrimoniale e responsabilità civile verso terzi stipulata dalla Provincia Autonoma di Trento

Articolo 6

(Commissione territoriale per l'alternanza scuola-lavoro)

1. Presso il Dipartimento della Conoscenza è istituita la Commissione territoriale per l'alternanza scuola-lavoro, con lo scopo di garantire il rispetto delle disposizioni della presente Carta sul territorio provinciale.

2. La Commissione è presieduta dal dirigente preposto al Servizio Istruzione Secondo Grado, ovvero da un suo delegato ed è composta dai seguenti soggetti:
 - a. uno studente designato dalla Consulta provinciale degli studenti, un docente e un dirigente scolastico designati dal Dipartimento della Conoscenza, un genitore designato dalla Consulta provinciale dei genitori.
3. Gli studenti della scuola secondaria superiore o i soggetti aventi la relativa potestà genitoriale possono presentare reclamo al Dipartimento della Conoscenza contro le violazioni delle norme di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 della presente Carta, commesse in occasione dell'organizzazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, ovvero legate a disposizioni emanate dalle istituzioni scolastiche in contrasto con la presente Carta.
4. Il Dirigente preposto al Servizio Istruzione Secondo Grado, avvalendosi dell'istruttoria svolta dalla Commissione, decide sul reclamo entro trenta giorni dalla presentazione dello stesso.
5. La Commissione effettua l'attività istruttoria di cui al comma 4 esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione presentata o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo, dall'Amministrazione e dal dirigente scolastico interessati.
6. La Commissione resta in carica per due anni scolastici.
7. Per la partecipazione ai lavori della Commissione non sono previsti compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza o altre utilità, comunque denominate.

Articolo 7

(Disposizioni transitorie)

Sono fatti salvi, ai fini curriculari, gli effetti prodotti dai percorsi di alternanza scuola-lavoro svolti prima dell'entrata in vigore della presente Carta ai sensi della Legge Provinciale n.5 dell'8 agosto 2006.